

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE STILE MACROBIOTICO ETS

PREMESSA

1. L'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico ETS (di seguito denominata Associazione) si basa sui principi fondamentali della filosofia macrobiotica fondati sulle antiche teorie cinesi secondo la visione di Georges Ohsawa, in continuità storica dalla sua costituzione.
2. L'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico promuove modelli di sostenibilità ambientale, agricola, alimentare, sanitaria ed economica.
3. L'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico ETS è stata riconosciuta quale persona giuridica in data 3 luglio 2003, ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 mediante iscrizione al n° 337 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Macerata e dal 7 maggio 2021 iscritta al n° 35 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Reggio Emilia.
4. L'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico ETS è stata riconosciuta come Ente Nazionale con Finalità assistenziali con Decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.2166.12000.A(162) ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.
5. L'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico ETS è iscritta dal 20 aprile 2007 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale con il numero 134 ai sensi e per gli effetti della L. 7 dicembre 2003 n. 383.



TITOLO I – DEFINIZIONE

Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico ETS.
2. L'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico ha sede legale in Reggio Emilia viale Monte San Michele, n. 33; l'eventuale trasferimento della sede legale, potrà avvenire con delibera dell'Assemblea Nazionale e non comporta modifiche statutarie.
3. L'Associazione opera sul territorio nazionale ed internazionale e, a livello locale, attraverso le articolazioni associative.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e dignità di tutte le componenti della società, nel rispetto delle diversità biologiche e culturali, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. Nello specifico, l'Associazione, al di sopra delle differenze religiose, politiche, sociali, etniche, culturali e di genere ha i seguenti scopi:

Teresa Mucelli

- a) la diffusione di una cultura dell'alimentazione naturale ed equilibrata e di una filosofia pratica di rispetto-amore dell'Ambiente a partire da Aria, Acqua, Terra, Vegetali, Animali e di tutti i Popoli Nativi;
- b) promuovere e favorire, presso tutta la popolazione, le istituzioni civili e la comunità scientifica a livello nazionale ed internazionale, la Protezione e la Salvaguardia dell'Ambiente attraverso l'adesione a stili di vita e comportamenti improntati:
- all'attenzione nell'utilizzo delle materie prime rinnovabili, delle risorse e dei beni durevoli e non durevoli,
 - al risparmio energetico, alla lotta contro lo spreco,
 - alla trasparenza, tracciabilità e certificazione delle filiere produttive,
 - alla sostenibilità ambientale, agricola, alimentare, sanitaria ed economica e sociale.

Articolo 3 – Attività

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della cultura Macrobiotica e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere corte e sostenibili;
 - beneficenza, -sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. L'attuazione delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, nello specifico, consiste nelle seguenti azioni:
- a) organizzare e gestire conferenze, corsi, convegni, seminari di studio sulla filosofia macrobiotica rivolti alla popolazione e/o alla comunità scientifica internazionale;
 - b) organizzare e gestire conferenze, corsi, convegni, seminari di studio inerenti la promozione di modelli di sostenibilità basati su ambiente, agricoltura, alimentazione, salute, economia;
 - c) organizzare e gestire iniziative e progetti di protezione e salvaguardia ambientale e campagne di educazione e sensibilizzazione volti alla realizzazione della sostenibilità in campo ambientale, agricolo, alimentare, sanitario ed economico in Italia e/o all'estero (riforestazione, Policoltura, promozione dell'ETP, etc.);
 - d) promuovere e realizzare progetti finalizzati allo studio e alla valorizzazione di modelli alimentari a basso impatto ambientale che contribuiscono ad una vita sana per le generazioni presenti e future, a partire dai principi della filosofia macrobiotica come sviluppati e approfonditi da Georges Ohsawa e in sintonia con le indicazioni derivanti dalla ricerca scientifica;
 - e) promuovere modelli di trasparenza informativa nelle filiere produttive, a partire dal settore agroalimentare;
 - f) promuovere e realizzare progetti di cooperazione internazionale finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, anche attraverso azioni di sostegno di tipo umanitario ed economico destinate

ad istituzioni governative, scientifiche o ad altre entità, anche attraverso l'invio di volontari e/o collaboratori;

g) produrre, distribuire, diffondere attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, compreso i social media, stampati, periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico pertinente e finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari;

h) organizzare e gestire corsi di formazione per la popolazione in generale ed, in particolare, per operatori di settore, sulle tematiche ambientali, agricole, alimentari, sanitarie ed economiche ispirati agli scopi statutari;

i) promuovere, organizzare e gestire specifiche attività nelle Università e nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte al raggiungimento degli scopi statutari;

j) gestire direttamente e/o in convenzione, o indirettamente tramite società strumentali e/o di servizi, centri di ospitalità, ostelli, bar, spacci, aziende agricole, centri di ricerca ed altre strutture pubbliche o private che effettuino attività inerenti gli scopi statutari;

k) promuovere la diffusione della conoscenza delle culture di tutti i popoli nativi in tutte le loro espressioni;

l) promuovere la costituzione di specifiche entità per l'attuazione del modello di sostenibilità e di protezione e salvaguardia ambientale;

m) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà:

a) stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

b) stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni;

c) compiere qualsiasi altra operazione connessa e/o accessoria ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la creazione di società di servizi strumentali, la compravendita e la permuta di beni mobili ed immobili, la stipula di mutui, la concessione di pegni ed ipoteche relativamente ai beni sociali.

4. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, ai sensi dell'art. 6 del CTS. La loro individuazione è operata da parte dell'Assemblea Nazionale.

4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità all'art. 7 del CTS.


3. Le attività dell'associazione sono svolte tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di particolari necessità l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dal Codice del Terzo settore.

TITOLO II – ISOCI

Articolo 4 – Qualifica di Socio

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e gli orientamenti generali, riconoscendo, accettando ed impegnandosi a rispettare il presente Statuto, il relativo Regolamento di Attuazione ed il Codice Etico.

2. L'adesione del socio avviene per il tramite dei Centri Territoriali. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati entro i 30 giorni successivi è il Consiglio Direttivo del Centro Territoriale.



Teresa Anselmi

3. La qualifica di Socio si acquisisce successivamente all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale, che ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
4. In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta unitamente alla motivazione, l'interessato potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, all'Assemblea dei Soci del Centro Territoriale competente che deciderà in forma scritta e motivata entro 60 giorni dalla comunicazione del ricorso.
5. L'adesione dei Soci all'Associazione è a tempo indeterminato. È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Articolo 5 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Con l'iscrizione all'associazione il socio si impegna al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Etico ed al pagamento della quota associativa annuale, nell'importo e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale.
2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Etico.
3. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa secondo le proprie possibilità.
4. Tutti i soci sono tenuti a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di giustizia interna e garanzia dell'Associazione.
5. I soci si distinguono in:
 - a) Soci ordinari
 - b) Soci minori
6. I soci ordinari sono coloro che, al momento della sottoscrizione del modulo/domanda di adesione e del contestuale pagamento della quota associativa, abbiano raggiunto la maggiore età.
7. I soci minori sono i soci che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. Il modulo/domanda di adesione dei soci minori viene firmato e presentato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela legale.
8. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. A tutti i soci viene consegnata una tessera associativa il cui contenuto e forma viene definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza.
9. I Soci hanno diritto a fruire di tutti i servizi e delle convenzioni stipulate dall'Associazione, a partecipare alle iniziative, ai Convegni e a tutte le attività promosse ed organizzate dall'Associazione stessa.
10. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, che non siano stati condannati a pene in via definitiva che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, hanno il diritto di:
 - Votare, in particolare di eleggere tutti gli organi sociali e di essere eletti/e negli stessi;
 - Essere informati sull'attività dell'Associazione e concorrere alla elaborazione dei programmi;
 - Approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione
 - approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti
 - prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata, contenente la sottoscrizione di un impegno alla riservatezza, inviata mediante raccomandata A/R o PEC all'Ufficio di Presidenza. Tale documentazione potrà essere utilizzata solo nei rapporti tra il Socio e l'Associazione o tra il Socio

e gli organi dell'Associazione stessa.

- Denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

11. Il diritto di voto e di elettorato attivo dei soci minori viene esercitato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela legale.

Articolo 6 – Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) mancato versamento della quota associativa: la perdita della qualifica di socio avviene su decisione del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di appartenenza trascorsi due mesi dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Centro Territoriale di appartenenza;
- d) espulsione: la perdita della qualifica avviene per:
 - comportamento incompatibile con le finalità associative;
 - violazione delle norme del presente Statuto o del Regolamento di Attuazione o del Codice Etico;

● comportamenti difformi o lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'Associazione;
L'espulsione di un Socio è immediatamente esecutiva con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di appartenenza che assolve le funzioni di organo di disciplina interna in primo grado.

Articolo 7 – Quote Associative

1. Gli importi delle quote associative annuali sono stabiliti dall'Assemblea Nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le somme versate a titolo di quota associativa e di contribuzione non sono rimborsabili, sono indivisibili e non sono trasmissibili.
3. E' espressamente vietata la loro rivalutazione.
4. Gli associati che, a qualsiasi titolo, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né potranno richiedere la divisione del fondo comune.

Articolo 8 – Provvedimenti Disciplinari

1. Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammonizione scritta, della sospensione temporanea e dell'espulsione.
2. I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio Direttivo del Centro di appartenenza, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione, previa contestazione del comportamento all'interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:
 - a) oggetto del procedimento promosso e fatti contestati;
 - b) organo e persona responsabile del procedimento;
 - c) data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - d) termine entro cui può presentare le proprie controdeduzioni e modalità attraverso le quali possa avere la possibilità di essere sentito sui fatti.
3. Nei casi di particolare gravità, previsti all'art. 6 lettere d) ed e), il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del socio fino al termine del procedimento. In tali casi la sospensione è immediatamente esecutiva.
4. Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo del Centro Territoriale, il

socio potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci del Centro Territoriale di appartenenza.

Articolo 9 – Riconoscimenti

1. L'Associazione conferisce riconoscimenti a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi statuari.
2. I riconoscimenti si distinguono in onorificenze per merito e benemerienze.
3. Il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità per il conferimento dei riconoscimenti.

Articolo 10 -Volontariato e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Articolo 11 – Principi Generali

L'ordinamento dell'Associazione si ispira ai principi

- a) di sussidiarietà,
- b) di democrazia e di elettività delle cariche associative senza distinzioni religiose, politiche, culturali, sociali, di genere e di razza,
- c) di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di controllo e le ulteriori funzioni operative degli organismi a tutti i livelli,
- d) di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 12 - Articolazioni

1. L'Associazione si articola nei seguenti organismi:
 - a) il livello organizzativo diffuso, che agisce sul territorio, articolato in Associazioni locali (Centri Territoriali), le quali rappresentano le strutture di base dell'Associazione;
 - b) Il livello organizzativo Nazionale, con i 2 organi più elevati dell'Associazione:
 - L'Assemblea Nazionale che delinea gli obiettivi generali e gli indirizzi fondamentali dell'Associazione a tutti i livelli, elabora la struttura e la cultura generale per raggiungere gli obiettivi prefissati e stabilisce la normativa interna all'Associazione.
 - L'Ufficio di Presidenza, delegato all'attuazione delle linee guida stabilite dall'Assemblea Nazionale, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 13 – Centri Territoriali

1. I Centri Territoriali (Associazione Locali) sono le strutture di base dell'Associazione e consentono all'Associazione stessa di estendere le finalità e le attività statuarie al territorio.
2. I Centri svolgono la propria attività sia attraverso iniziative proprie in applicazione dei principi del presente Statuto e delle direttive dell'Ufficio di Presidenza, sia rendendo disponibili, nei limiti

del possibile e previo congruo preavviso, spazi e mezzi all'Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di iniziative a carattere nazionale.

3. I Centri si costituiscono su base associativa e nel rispetto di corpo unico dell'Associazione stessa, ne perseguono le finalità, ne rispettano lo Statuto, il Regolamento di Attuazione ed il Codice Etico e seguono le direttive degli organismi nazionali in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

4. I Centri Territoriali afferiscono ai soci dell'Associazione Nazionale.

5. I Centri, sulla base del numero degli associati, sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un comune, di una o più municipalità di un'area metropolitana o di più comuni.

6. Essi sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono stati costituiti.

7. I Centri sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale e tributaria in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dagli artt. 4 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come vigente, nonché di ogni altra entrata prevista dal presente Statuto.

8. I Centri operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.

9. I Centri sono disciplinati da uno Statuto ed, eventualmente, da un Regolamento di Attuazione, conformi a quelli nazionali, validati dall'Ufficio di Presidenza, che devono esplicitamente prevedere:

- a) struttura democratica degli organi;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) disciplina dei soci, criteri di ammissione, di esclusione, diritti e doveri;
- d) obbligo di formazione e approvazione del Rendiconto Economico preventivo e del Rendiconto Economico Consuntivo, da inviare all'Ufficio di Presidenza;
- e) l'adempimento e il rispetto di quanto previsto dalle normative sulle associazioni.

10. L'istituzione di nuovi Centri territoriali, su proposta dei soggetti interessati, è disposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza, previa verifica dei requisiti stabiliti nel Regolamento di Attuazione.

11. L'Ufficio di Presidenza, con la delibera di istituzione dell'Associazione Locale, autorizza implicitamente l'utilizzo del logo e dei segni distintivi dell'Associazione, con le modalità, nei limiti, e con le possibilità di revoca stabiliti nel Regolamento di Attuazione.

12. I Centri si impegnano a comunicare preventivamente e in forma scritta all'Ufficio di Presidenza Nazionale ogni eventuale variazione ai rispettivi Statuti e Regolamenti conformi a quelli del nazionale, così come le variazioni inerenti i componenti degli organi associativi.

13. L'Ufficio di Presidenza Nazionale delibera sull'accettazione delle variazioni di cui al comma precedente, comunicando eventuali incompatibilità con lo Statuto e con le finalità associative attraverso la richiesta di correzione di tali incompatibilità.

14. La variazione del proprio Statuto e/o di Regolamenti interni, in difetto dell'accoglimento di cui al comma precedente, comporta automaticamente la perdita della qualifica di Centro Territoriale, deliberata dall'Ufficio di Presidenza con decisione motivata.

15. Oltre agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge, i Centri Territoriali sono tenuti a tenere un Registro Soci aggiornato, una contabilità trasparente e a rendere noto ai Soci il proprio Rendiconto Economico Consuntivo e di previsione mediante affissione presso la sede del Centro Territoriale, notificando lo stesso all'Ufficio di Presidenza.

16. I Centri Territoriali rendono conto del proprio operato ai Soci ed all'Ufficio di Presidenza, con la predisposizione di un Rendiconto Economico Consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile di ogni anno e con la predisposizione di un Rendiconto



Teresa Mueller

Economico preventivo, contenente la programmazione delle attività per l'anno successivo, che deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

17. La medesima procedura di cui al precedente comma 10, verificata la perdita dei requisiti, disciplina la perdita di qualifica di Centro Territoriale, il trasferimento dei Soci e l'eventuale accorpamento del territorio ad un Centro Territoriale limitrofo. Avverso tali decisioni il Centro Territoriale che ne è oggetto potrà proporre ricorso all'Assemblea Nazionale entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione. L'Assemblea Nazionale dovrà decidere sul ricorso in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti al Centro Territoriale.
2. È convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, di cui una entro il 30 aprile, in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio del Centro Territoriale e, in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne faccia richiesta. L'Assemblea Straordinaria si deve svolgere non oltre i 30 giorni dalla richiesta di convocazione.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare a tutti i soci, mediante lettera raccomandata o email, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.
4. L'assemblea si può svolgere in presenza o in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito:
 - al presidente, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
6. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione, per il commissariamento e per lo scioglimento del Centro Territoriale.
7. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea dei Soci:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività del Centro Territoriale;
 - b) approva il bilancio di esercizio del Centro Territoriale e l'eventuale bilancio sociale, il bilancio di previsione, il programma annuale allegato allo stesso e la relazione annuale delle attività;
 - c) elegge e revoca il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il revisore dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) è organo di disciplina interna di secondo grado relativamente ai ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
 - g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, di eventuali regolamenti;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) elegge i componenti dell'Assemblea Nazionale;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci sono presiedute dal Presidente del Centro Territoriale ad esclusione dell'Assemblea Elettiva in cui lo stesso Presidente figura tra i candidati alle cariche associative; in tali casi l'Assemblea Elettiva sarà presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano non candidato. Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato.

10. L'Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci in presenza o in delega.

11. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione se sono presenti o delegati almeno 1/10 degli aventi diritto.

12. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci nelle associazioni con un numero di iscritti inferiore a cinquecento e di cinque soci in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento. Le deleghe devono risultare da atto scritto.

13. Nelle deliberazioni concernenti le loro responsabilità il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti non hanno diritto di voto.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti in proprio o in delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

15. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti su questioni suddette poste all'ordine del giorno, ad eccezione della delibera di scioglimento del Centro Territoriale, che va presa a maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Articolo 15 – Consigli Direttivi

1. Il Consiglio Direttivo di ogni Centro Territoriale è composto dal Presidente e da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci che dovrà tenere conto del rispetto della rappresentanza di genere.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, che deliberano a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

4. In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte di un membro del Consiglio Direttivo, il dimissionario sarà sostituito dal membro supplente più anziano. In caso di dimissioni o impedimenti definitivi contemporanei della metà più uno dei membri effettivi e supplenti, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione delle cariche dimissionarie; i nuovi eletti resteranno in carica sino alla fine del mandato dei membri sostituiti.

5. Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia riservata dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. Attua le deliberazioni dell'Assemblea realizzandone i programmi ed i piani di attività.

- predispone la relazione programmatica degli obiettivi e il bilancio di previsione del Centro Territoriale, la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale e sue eventuali variazioni. .

- Delibera sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci come organo di giustizia interna di primo grado.

- E' competente per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Articolo 16– Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro Territoriale.
2. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
3. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Enti Sostenitori

1. Si intendono Enti Sostenitori tutti gli Enti Pubblici e Privati che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione Stile Macrobiotico, richiedono tale qualifica all'Associazione stessa.
2. Il Legale Rappresentante dell'Ente che intende ottenere la qualifica di cui al precedente comma ne fa richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza, impegnandosi a versare un'erogazione liberale in favore dell'Associazione e allegando lo Statuto dell'Ente stesso e una relazione che ne illustri le attività. L'Ufficio di Presidenza verifica la presenza dei necessari requisiti individuati dal regolamento di attuazione per il riconoscimento della qualifica, su cui delibera entro un termine di 30 giorni trascorso il quale la domanda si intende rifiutata.
3. Entro 7 giorni dal pronunciamento dell'Ufficio di Presidenza, l'Ente che ha ottenuto la qualifica versa una erogazione liberale all'Associazione, requisito necessario per il mantenimento della qualifica stessa.
4. La qualifica di Ente Sostenitore è una qualifica di merito e non dà luogo ad alcun diritto all'interno dell'Associazione ed è valida fino al termine dell'anno solare di concessione. Gli Enti sostenitori non rappresentano ad alcun titolo l'Associazione sul territorio, anche se possono utilizzare i loghi e i segni distintivi dell'Associazione.
5. La perdita della qualifica è immediatamente esecutiva su delibera dell'Ufficio di Presidenza:
 - a) perdita delle condizioni e dei requisiti per i quali è stata riconosciuta;
 - b) istanza di rinuncia da parte dell'Ente Sostenitore;
 - c) comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione Nazionale;
 - d) violazione delle norme del presente Statuto o del Regolamento di Attuazione;
 - e) comportamenti difformi o lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'Associazione.

Articolo 18 - Organi Nazionali

1. Sono organi nazionali dell'Associazione Nazionale:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) il Presidente Nazionale;
 - d) l'Organo di Controllo (qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del CTS);
 - e) il Revisore dei Conti (qualora obbligatorio ai sensi dell'art 31 del CTS)
2. La composizione, modalità di elezione e di nomina degli organi nazionali è definita dal presente Statuto.
3. In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte di un membro di uno degli Organi Nazionali, il dimissionario viene sostituito dal primo membro supplente.
4. In caso di dimissioni o impedimenti definitivi contemporanei della metà più uno dei membri effettivi e supplenti, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione delle

cariche dimissionarie; i nuovi eletti resteranno in carica sino alla fine del mandato dei membri sostituiti.

5. In caso di dimissioni, espulsione o altro motivo di impedimento permanente da parte del Presidente Nazionale, decade l'intero Ufficio di Presidenza. Sino alla data dell'elezione del nuovo Presidente Nazionale e del nuovo Ufficio di Presidenza Nazionale, quello uscente gestisce solo l'ordinaria amministrazione.

6. Una volta eletti, il nuovo Presidente Nazionale e il nuovo Ufficio di Presidenza Nazionale restano in carica fino alla scadenza prevista per i decaduti/dimissionari.

Articolo 19 - L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il più alto organo dell'Associazione e delinea gli obiettivi generali e gli indirizzi fondamentali dell'Associazione a tutti i livelli, definisce la struttura e la cultura generale per raggiungere gli obiettivi prefissati e stabilisce la normativa interna all'Assemblea e dura in carica 4 anni.

2. È costituita dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente e dai membri dell'Ufficio di Presidenza, da tutti i Presidenti dei Centri Territoriali, da ulteriori delegati la cui elezione e composizione numerica è disciplinata nel successivo punto 3.

3. L'elezione degli ulteriori componenti dell'Assemblea Nazionale avviene, da parte dell'Assemblea dei Soci di ciascun Centro Territoriale, sulla base della seguente media degli associati dei 2 anni precedenti l'anno dell'elezione:

- da 101 a 200 associati 1 componente
- da 201 a 400 associati 2 componenti
- da 401 a 600 associati 3 componenti
- oltre 600 associati 4 componenti

4. entro il mese di febbraio di ogni anno, i centri territoriali dovranno convocare l'assemblea dei soci per l'elezione dei componenti delegati all'Assemblea Nazionale.

5. In caso di impedimento, i Presidenti dei Centri Territoriali possono delegare il Vicepresidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di appartenenza. Le deleghe devono risultare da atto scritto.

6. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità il Presidente e i membri dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto di voto.

7. Partecipano senza diritto di voto i rappresentanti degli Enti sostenitori.

8. L'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocato dall'Ufficio di Presidenza mediante avviso diretto ai componenti.

9. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio Nazionale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in causa interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta facciano richiesta motivata di convocazione il Presidente Nazionale, ovvero la maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza o almeno un decimo dei componenti.

10. L'Assemblea Nazionale, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

11. In sede straordinaria in prima convocazione l'Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda costituzione è



Teo Anzalone

validamente costituita con la presenza di $\frac{1}{2}$ dei componenti.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria sono prese con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, per la quale è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

13. In via ordinaria l'Assemblea Nazionale:

- a) approva i bilanci proposti dall'Ufficio di Presidenza;
- b) approva gli indirizzi di politica associativa;
- c) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d) elegge i 4 membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ed i 2 membri supplenti,
- e) elegge il Presidente Nazionale;
- f) elegge l'Organo di controllo se previsto;
- g) elegge il Revisore dei Conti se previsto;
- h) approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed ogni sua modifica;
- i) approva il Codice Etico;
- j) delibera, come organo di giustizia interna di secondo grado sulle questioni inerenti l'istituzione, lo scioglimento, la perdita di qualifica di Centri Territoriali e in grado unico per le controversie tra gli altri organi dell'Associazione.
- k) delibera su tutte le questioni ad esso demandate dallo Statuto.

14. In sede straordinaria, l'Assemblea Nazionale:

- a) delibera sulle variazioni dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, l'incorporazione o la fusione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe;
- c) nomina i Commissari Liquidatori in caso di scioglimento;
- d) decide sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Articolo 20 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale e da 4 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale elegge anche 2 membri supplenti.

2. Tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

3. In ogni caso, la rappresentanza di ciascun genere all'interno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza non deve essere inferiore al 30%.

4. Qualora uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, per qualsiasi motivazione, dovesse essere revocato, sarà sostituito dal membro supplente più anziano. Il mandato del membro supplente termina allo scadere del mandato degli altri componenti della Segreteria Nazionale.

5. Su proposta del Presidente Nazionale, l'Ufficio di Presidenza nomina al proprio interno eventualmente il Tesoriere e delibera su deleghe da assegnare a singoli componenti, e ha facoltà di delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

6. La riunione di Presidenza è convocata dal Presidente Nazionale ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri effettivi. La convocazione è fatta a mezzo di avviso diretto a tutti i membri almeno 2 giorni prima della riunione.

7. L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, che deliberano a maggioranza dei presenti.

8. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione nei limiti stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale.

9. L'ufficio di Presidenza pone in essere ogni attività prevista dal regolamento di attuazione e ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea Nazionale e in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- b) predispone e sottopone all'Assemblea Nazionale il programma annuale delle attività;
- c) presenta annualmente all'Assemblea Nazionale, per l'approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
- d) propone all'Assemblea Nazionale, per l'approvazione, i Regolamenti di Attuazione per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- e) cura la gestione amministrativa ed è competente per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts);
- f) esamina tutte le proposte per la costituzione dei Centri Territoriali e le richieste di ammissione alla qualifica di Ente Sostenitore; delibera sulla loro accettazione o reiezione;
- g) nomina i componenti del Comitato Scientifico "Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia" e il Presidente dello stesso Comitato.

Art. 21 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale.
2. Dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile.
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente Nazionale:
 - a) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
 - b) propone all'Ufficio di Presidenza l'assegnazione delle deleghe ai componenti effettivi dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
 - c) sovrintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
5. In casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti straordinari immediatamente esecutivi da sottoporre poi alla ratifica dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea Nazionale, a seconda della competenza, nella prima seduta utile.
6. Propone e nomina tra i membri effettivi dell'Ufficio di Presidenza un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
7. Solo in tali casi, il Vicepresidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la sua firma fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o impedimento temporaneo del Presidente Nazionale.

Articolo 22 – l'Organo di Controllo

1. L'organo di controllo monocratico è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del CTS.
2. Nel caso in cui si verificano gli obblighi previsti dall'art. 30 CTS, l'Assemblea Nazionale nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme di legge e in particolare alle linee guida stabilite dall'art. 14 del CTS. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all'Ufficio di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23 – L'Organo di Revisione Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea Nazionale nei casi previsti dall'art. 31 del CTS.

Qualora il membro dell'organo di controllo monocratico sia iscritto al registro dei revisori legali, questi assumerà anche la carica e la funzione di revisore legali dei conti, nel caso in cui l'Assemblea non abbia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 24– Il Comitato Scientifico Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, Economia

1. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo di approfondimento scientifico e di applicazione delle antiche teorie cinesi, secondo gli sviluppi alle diverse discipline e branche della conoscenza umana.
2. Esso è composto da un numero illimitato di componenti, individuati tra persone di elevata competenza nei diversi settori e discipline scientifiche e nominati dall'Ufficio di Presidenza.
3. Esso è presieduto e diretto da un Presidente del Comitato nominato dall'Ufficio di Presidenza.
4. I membri del Comitato Scientifico sono tenuti ad osservare un Codice Deontologico, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Codice Etico, proposto dal Comitato stesso ed approvato dall'Assemblea Nazionale.
5. L'accettazione della nomina quale componente del Comitato Scientifico comporta l'adesione allo Statuto dell'Associazione ed al Regolamento di Attuazione, al Codice Etico e la sottoscrizione del Codice Deontologico.
6. L'Ufficio di Presidenza può deliberare forme di finanziamento o di sostegno, con qualsiasi modalità, per studi, ricerche e sperimentazioni svolte dal Comitato Scientifico o da uno o più dei suoi componenti.

TITOLO IV – PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Articolo 25 – Risorse Economiche e Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le risorse economiche di Stile Macrobiotico sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi ordinari e straordinari, erogazioni liberali, donazioni e lasciti da Soci, non Soci, enti pubblici o privati, associazioni, attività economiche o ad esse equiparabili;

- c) eventuali proventi derivanti dalle attività associative, quali manifestazioni, iniziative ed altre attività coerenti con il presente Statuto;
 - d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - e) entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS;
 - f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS;
3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte a livello nazionale ovvero di quelle esplicitamente assunte dalla Segreteria Nazionale.

Articolo 26 – Bilanci

1. Al Rendiconto Economico Consuntivo dei centri Territoriali dovrà essere allegata una relazione delle attività culturali svolte.
2. Il bilancio di esercizio, a livello nazionale, dovrà essere redatto in prospetti che descrivano in fase separata, la parte economica e quella patrimoniale e dovrà avere allegata una relazione che illustri i rapporti fra le spese e gli obiettivi sociali.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Ufficio di Presidenza redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria, entro il 30 aprile. Il Bilancio Consuntivo approvato dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il registro unico Nazionale del Terzo settore.
4. Copia del Bilancio Consuntivo verrà messa a disposizione di tutti i Presidenti dei Centri Territoriali assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale per l'approvazione.
5. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 27 – Bilancio Sociale


Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 28 - Prestazioni a favore dell'Associazione

1. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione Nazionale si avvale, in via prevalente, dell'opera volontariamente e liberamente prestata dai Soci.
2. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Teresa Quercetti

Quercetti



5. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e dalle norme vigenti.
6. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
7. I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del CTS.

Articolo 29 – Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, è tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 30 – Clausola compromissoria

1. I Soci si obbligano, con l'adesione, ad attribuire l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa tra Soci, tra Soci e Centri Territoriali e altro ai Consigli Direttivi dei Centri Territoriali, ovvero, nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto, alle Assemblee dei Soci del Centro Territoriale competenti e quelli tra gli organi dell'Associazione all'Assemblea Nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale stabilisce nel Regolamento di Attuazione, tempi, modalità e regole per lo svolgimento delle relative procedure.

Articolo 31 – Scioglimento

1. L'Ufficio di Presidenza, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione Nazionale Stile Macrobiotico, può proporre lo scioglimento.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale, convocata in seduta straordinaria con voto favorevole dei componenti che rappresentino complessivamente almeno i 3/4 degli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, il patrimonio residuo sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal CTS.

Articolo 32 – Regolamento e rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione si fa espresso riferimento al Codice Civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.

Articolo 33 – Norme Transitorie

1. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Runts, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui:
 - a) il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge;
 - b) i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Runts.
3. Il Cambio di sezione nel Registro Nazionale del Terzo Settore da ETS a APS non comporta modifiche statutarie ma solo comunicazione formale agli uffici competenti.

Anna Inviddi

